



Ministero
delle Infrastrutture e dei Trasporti
CAPITANERIA DI PORTO DI MESSINA
AUTORITÀ MARITTIMA DELLO STRETTO

ORDINANZA

(numero e data come da protocollo informatico)

“REGOLAMENTAZIONE DEGLI ACCOSTI NEL PORTO DI TREMESTIERI”

Il Capo del Circondario Marittimo e Comandante del Porto di Messina:

- VISTA la Convenzione sul Regolamento internazionale per prevenire gli abbordi in mare (COLREG 72);
- VISTA la Legge 5 giugno 1962, n. 616 “Sicurezza della navigazione e della vita umana in mare”;
- VISTO il D.P.R. 8 novembre 1991, n. 435 “Approvazione del regolamento per la sicurezza della navigazione e della vita umana in mare”;
- VISTA la legge 28.01.1994 n. 84, in tema di riordino della legislazione in materia portuale, e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTO il D.P.R. n. 268 in data 19.05.1997 (pubblicato sulla G.U. n°186 del 11 agosto 1997) “Regolamento di attuazione della Direttiva 93/75/CEE concernente le condizioni minime necessarie per le navi dirette a porti marittimi della Comunità o che ne escono e che trasportano merci pericolose o inquinanti, nonché della direttiva 96/39/CE che modifica la predetta direttiva”;
- VISTA la propria Ordinanza n. 118 in data 01.10.2014 “Regolamentazione Accosti, Accesso e circolazione dei veicoli e persone”;
- VISTO il Dp. prot. n. 0109902 in data 12.09.2016 del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto Reparto II Ufficio 2° - “Commissione Accosti”;
- VISTA la propria Ordinanza n. 110/2017 in data 12.10.2017, che disciplina le procedure amministrative per il rilascio delle autorizzazioni all'imbarco, al trasporto marittimo ed il nulla osta allo sbarco di merci pericolose ai sensi del Codice IMDG;
- VISTA la propria Ordinanza n. 45/2018, in data 12.07.2018, concernente lo schema di separazione del traffico nello Stretto di Messina e l'area VTS di Messina, che, all'articolo 9, stabilisce i punti di fonda dove è consentito l'ancoraggio nello Stretto di Messina e le successive modifiche;
- VISTA la propria Ordinanza n. 154 del 18/11/2022 “Modifica e sostituzione dell'art. 4 dell'Ordinanza n. 118 del 01/10/2014”;
- VISTA la propria Ordinanza n. 80/2023, in data 11.07.2023, sulla “Disciplina in materia di rifiuti e tutela ambientale” e le successive modifiche ed integrazioni;
- VISTO l'atto formale di concessione n. 21/2024 in data 18/09/2024, con cui l'Autorità di sistema portuale dello Stretto concede alla società “Comet – Compagnia Mediazioni trasporti srl”, con sede legale a Messina, l'utilizzo quadriennale dell'area demaniale marittima in questione al fine di: *condurre la gestione commerciale del servizio di cabotaggio marittimo nello Stretto di Messina, nonché la manutenzione, l'esercizio in sicurezza e custodia di essi, per mantenere ed esercitare in conto terzi i servizi funzionali all'attività di traghettamento (mezzi pesanti ed automezzi in genere), nell'approdo di Tremestieri, con l'obbligo del concessionario di assicurare e garantire l'approdo ed i servizi a più operatori marittimi;*
- VISTE le vigenti linee guida per la disciplina della sicurezza degli accosti e dei servizi marittimi del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto;

- RITENUTO necessario, al fine di garantire la massima sicurezza sia alle navi che agli operatori portuali (Ormeggiatori), aggiornare alcune disposizioni nel tempo emanate dalla Capitaneria di porto di Messina, per meglio disciplinare le procedure di ormeggio delle unità navali del tipo Ro/Ro nel porto di Tremestieri, uniformandole a quelle previste per le navi Ro/Ro negli scali del Porto storico e di Rada san Francesco;
- CONSIDERATE le osservazioni espresse in merito alla tipologia di ormeggio, nel porto di Tremestieri, delle navi Ro/Ro dalle società di navigazione interessate;
- VISTA la necessità - in applicazione degli art. 17, 30, 81 cod. nav. e 59 del relativo regolamento di esecuzione e delle altre disposizioni in materia di sicurezza portuale - di dover emanare norme che, per quanto di competenza dell'Autorità Marittima, regolamentino, sotto il profilo della sicurezza della navigazione e polizia marittima, la salvaguardia della vita umana in mare e tutela ambientale;

ORDINA

Articolo 1

(Ambito di applicazione e Definizioni)

La presente Ordinanza si applica a tutte le navi che svolgono servizi di linea da e per il continente, dirette o provenienti dagli approdi di Tremestieri del Comune di Messina.

Il porto di Tremestieri, (meglio evidenziato nell'allegata planimetria) è il complesso portuale costituito dalle aree demaniali marittime, dalle opere portuali e dalle acque interne, che sorge a circa 0.5 miglia a SW dell'abitato di Tremestieri ed è protetto da un molo foraneo orientato a NE e segnalato in testata da un fanale rosso. All'interno del porto sono presenti n. 2 scivoli di ormeggio operativi, lo scivolo n. 1 (banchina di riva) e lo scivolo n. 2 (molo di sopraflutto).

L'area demaniale marittima comprensiva delle banchine e strutture portuali costituenti il porto di Tremestieri è assentita in concessione *“al fine di condurre la gestione commerciale del servizio di cabotaggio marittimo nello Stretto di Messina, nonché la manutenzione, l'esercizio in sicurezza e custodia di essi, per mantenere ed esercitare in conto terzi i servizi funzionali all'attività di traghettamento nell'approdo di Tremestieri, con l'obbligo del concessionario di assicurare e garantire l'approdo ed i servizi a più operatori/vettori marittimi”*.

Articolo 2

(Regole di navigazione, velocità e precedenza tra navi)

1. Le unità di linea in partenza hanno la precedenza rispetto alle navi in arrivo. Tuttavia, nel caso in cui la nave in arrivo abbia già impegnato lo specchio acqueo entro 300 metri dall'imboccatura del porto prima che la nave in partenza abbia terminato le operazioni di carico e issato il portellone, la nave in partenza prima di lasciare gli ormeggi deve attendere il completamento delle operazioni di ormeggio della nave in ingresso;
2. Le unità in ingresso o in uscita dal porto devono procedere alla minima velocità di manovra ritenuta congrua dal comandante dell'unità per manovrare in sicurezza, in relazione alle caratteristiche evolutive e alle condizioni meteo-marine presenti al momento.

Articolo 3 (Obblighi)

1. Il comandante delle unità di linea in arrivo deve preventivamente assicurarsi della disponibilità dello "scivolo" di ormeggio da impegnare, nonché accertarsi che non vi siano altre navi in procinto di lasciare gli ormeggi.
2. Il comandante della nave in partenza, prima di lasciare l'ormeggio, deve preventivamente assicurarsi che lo specchio acqueo entro i 300 metri dall'imboccatura del porto non sia stato già impegnato da navi di linea in arrivo.
3. I comandanti delle navi, gli addetti ai servizi tecnico nautici, i lavoratori della società concessionaria degli approdi di Tremestieri ed ogni altra persona che svolge la propria attività in porto sono tenuti a segnalare alla Capitaneria di porto di Messina - A.M.S. ogni evento di rilievo che possa pregiudicare la sicurezza della vita umana in mare, della navigazione, delle manovre di ormeggio e/o disormeggio, delle navi e delle strutture portuali e, comunque, ogni situazione che possa compromettere il regolare svolgimento delle attività portuali;
4. Il portellone di carico delle navi traghetto deve essere issato ovvero ammainato solo con nave ferma agli ormeggi, fatte salve, a giudizio del comandante della nave, le eventuali necessità legate alle caratteristiche tecnico-nautiche delle unità di linea operanti nel porto di Tremestieri, che rendono più stabile e sicuro per la nave stessa l'appoggio del portellone prima ancora del fissaggio delle cime alle bitte.
5. Le eventuali operazioni di apertura del portellone di carico/scarico delle navi traghetto, di cui al punto precedente, potranno avvenire solo durante la fase di avvicinamento allo scivolo di ormeggio, nel tempo necessario dell'apertura fino all'appoggio dello stesso sulla rampa.
6. I servizi di bordo per la segnalazione ed estinzione degli incendi devono essere mantenuti in perfetta efficienza, mantenendo sempre pronto per l'immediata consultazione il piano generale della nave, il piano antincendio ed il piano di carico della nave riportante la posizione e la tipologia delle merci presenti a bordo.
7. Devono essere adottate tutte le precauzioni idonee e necessarie ad evitare che prodotti o residui oleosi, miscele di idrocarburi in qualsiasi proporzione e quantità, nonché materiale inquinante di qualsiasi natura, comprese le acque igieniche di bordo, possano giungere direttamente o indirettamente in mare.
8. Tenere le ancore in posizione tale da non creare pericoli o danni.
9. In caso di avaria o malfunzionamento sopravvenuto all'impianto di illuminazione della banchina, sarà cura dei comandi di bordo, nelle more del ripristino, attivare punti luce addizionali lato banchina e, soprattutto, nella zona del portellone.
10. Deve essere mantenuto l'ascolto radio continuo sul CH 16 VHF.
11. Deve essere eseguito prontamente qualunque movimento disposto dalla Capitaneria di porto di Messina - A.M.S.

Articolo 4 (Divieti)

Nel porto di Tremestieri sono vietati:

1. la navigazione, la sosta e l'ancoraggio a qualunque unità, non impegnata nell'attività di traghettamento da e per il continente, nello specchio acqueo antistante gli approdi di Tremestieri per un raggio di 300 metri dalla testata del molo foraneo;
2. qualsiasi attività di pesca all'interno delle strutture portuali e nello specchio acqueo antistante per un raggio di 300 metri dalla testata del molo foraneo;

3. le esercitazioni con ammaino della lancia o imbarcazione di salvataggio, ovvero con l'utilizzo di allarmi esterni, senza il preventivo nulla osta, tramite VHF, della sala operativa della Capitaneria di porto di Messina - A.M.S.;
4. la tenuta di imbarcazioni, scale, pennoni, picchi di carico, gru o altra attrezzatura che sporga da bordo nave sul lato esterno rispetto alla banchina;
5. il lavaggio delle paratie esterne o di altre parti dell'unità con utilizzo di qualsiasi tipologia di prodotto diverso dall'acqua (*fresh water*).
6. l'affondamento di corpi morti;
7. la posa di gavitelli o boe, ad eccezione di eventuali segnalamenti posti in essere per indicare il limite acque navigabili;
8. qualsiasi attività che possa essere di intralcio al traffico marittimo;
9. la balneazione e qualunque attività sportiva all'interno del porto e nello specchio acqueo antistante gli approdi di Tremestieri, per un raggio di 300 metri dalla testata del molo foraneo;
10. il lavaggio delle reti o di altri attrezzi da pesca, se non in aree appositamente dedicate;
11. il transito e la permanenza di persone e mezzi non autorizzati nella parte di banchina interessata da manovre di ormeggio e disormeggio e vicino ai cavi in tensione;
12. i lavori di manutenzione a bordo;
13. i lavori di pitturazione esterni;
14. l'utilizzo di qualsiasi segnalamento sonoro (fischi, sirene, etc.) non autorizzate dall'Autorità marittima, ad eccezione delle previste segnalazioni sonore di manovra, di emergenza e di tutti gli altri segnali prescritti dal regolamento per prevenire gli abbordi in mare (COL.REG.'72):

Articolo 5 **(Norme per le emissioni elettromagnetiche dalle navi)**

1. Al fine di ridurre al minimo l'esposizione alle onde elettromagnetiche delle persone che operano o che transitano all'interno dell'area portuale marittima di Tremestieri (ME), è vietato a tutte le navi all'ormeggio presso gli scivoli tenere in funzione gli apparati radar o, comunque, di emettere onde elettromagnetiche dagli impianti fissi di bordo, con esclusione di quelle derivanti dall'uso di apparati radio in banda UHF - VHF/DSC/FM/AM/RTF e degli apparati AIS.
2. Gli impianti di cui al punto precedente devono essere spenti appena la nave si sia ormeggiata in sicurezza e possono essere accesi prima della partenza, salvo quelli per i quali è prevista un'eccezione.
3. L'Autorità marittima può concedere deroghe alle norme di cui sopra, anche tramite semplice richiesta via radio alla sala operativa della Capitaneria di porto di Messina - A.M.S., per comprovati motivi di necessità, come nel caso di urgenti riparazioni o manutenzioni di detti apparati ovvero, di test operativi. In tal caso, il comando di bordo deve dare avvertimento di ciò agli operatori portuali presenti a bordo e/o nelle immediate vicinanze.

Articolo 6 **(Abrogazioni)**

Dall'entrata in vigore della predetta Ordinanza, sono abrogate:

- Ordinanza n. 118 del 01/10/2014;
- Ordinanza n.154 del 18/11/2022;
- tutte le disposizioni in contrasto con la presente.

Articolo 7 (Disposizioni finali e sanzioni)

I contravventori alla presente Ordinanza, salvo che il fatto non costituisca più grave o diverso reato o illecito amministrativo, saranno perseguiti:

- ai sensi degli articoli 1174 e 1231 del Codice della Navigazione;
- se alla condotta di unità da diporto ai sensi dell'art. 53 del Decreto Legislativo n. 171 del 18.07.2005 (Codice della nautica da diporto) così come aggiornato e modificato dal Decreto Legislativo n. 229 del 03.11.2017;
- se alla condotta di unità che esercitano la pesca professionale ai sensi del Decreto Lgs. n. 04/2012.

I contravventori, inoltre, saranno ritenuti responsabili civilmente dei danni che potranno derivare alle persone e/o alle cose in conseguenza dell'avvenuta violazione.

La presente ordinanza entra in vigore il 15 giugno 2026.

È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservare e far osservare la presente Ordinanza che è pubblicizzata mediante affissione all'albo dell'Ufficio, nonché tramite inserimento nella pagina "Ordinanze" del sito web www.messina.guardiacostiera.it.

Messina, (data come da firma digitale)

IL COMANDANTE
C.V. (CP) Luciano PISCHEDDA
(firmato digitalmente)

Firmato Digitalmente da/Signed by:
LUCIANO MARCELLO PISCHEDDA
C.V. (CP) - COMANDANTE
In Data/On Date:
lunedì 1 giugno 2026 12:41:46



PORTO DI TREMESTIERI

